



COMUNE DI TRAMONTI

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1

Del 26/02/2020

OGGETTO: Acquisizione al patrimonio comunale indisponibile di area utilizzata per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 42 bis del d.p.r. 327 del 08 giugno 2001 e ss.mm.ii. alla Frazione Campinola - Foglio n.6 Particelle n.1545 e 1546 (ex 709).

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze del Comunale.

Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** seduta **Pubblica** di prima convocazione.

All'appello risultano presenti:

Nome e Cognome **Presente** **Assente**

DOMENICO AMATRUDA	Si	
VINCENZO SAVINO	Si	
ANTONIO GIORDANO	Si	
FORTUNATO AMATRUDA	Si	
LUIGI D'ANTUONO	Si	
ARIANNA FORTIGUERRA	Si	
PIETRO BELFIORE GIORDANO	Si	
ROSA AMODIO	Si	
FIERRO CARMINE	Si	
DOMENICO GUIDA	Si	
GIOVANNI PESACANE		Si
EMILIO GIORDANO	Si	
ALFONSO GIORDANO		Si

Totale: 11 Totale: 2

Assiste **Dott. ssa MIRLA TRONCONE.**

Constatato che il numero di **11** consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida l'adunanza.

DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica in oggetto.

Sono presenti alla seduta consiliare gli assessori esterni Assunta Siani, Anastasia Palladino e Paolo Campanile.

Il Sindaco dopo aver introdotto il presente punto all'ordine del giorno, legge la nota di diffida inoltrata al protocollo dagli eredi Tagliafierro ed indirizzata al Consiglio Comunale.

Interviene il Consigliere Antonio Giordano ricordando che la controversia tra il Comune e gli eredi Tagliafierro ha sempre riguardato soltanto la parte economica, dando, invece, per certa l'acquisizione del bene da parte del Comune per ultimare l'opera in corso ritenendo quest'ultima necessaria per l'interesse pubblico degli abitanti di Tramonti; ricorda, inoltre, che anche l'ultima sentenza sottolinea la facoltà dell'Ente di poter acquisire il bene al patrimonio corrispondendo agli eredi quanto spetta per legge; pertanto, si dichiara favorevole all'acquisizione del bene.

Intervengono il Consigliere Guida ed il Consigliere Emilio Giordano per sostenere che finita l'emergenza post terremoto si sarebbe dovuto restituire il bene e successivamente rifare la procedura di espropriazione.

Il Sindaco replica che il Consigliere Emilio Giordano era membro dell'amministrazione all'epoca in cui potevano essere prese queste decisioni. A questo punto è possibile solo agire nell'interesse generale dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del D. L.vo 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: **“Acquisizione al patrimonio comunale indisponibile di area utilizzata per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 42 bis del d.p.r. 327 del 08 giugno 2001 e ss.mm.ii. alla Frazione Campinola - Foglio n.6 Particelle n.1545 e 1546 (ex 709).”**;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:

PRESENTI: n. 11

ASSENTI: n. 2 (Giovanni Pesacane e Alfonso Giordano)

FAVOREVOLI: n. 9

ASTENUTI: n. 2 (Gruppo di Minoranza)

D E L I B E R A

Di approvare l'unità proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Acquisizione al patrimonio comunale indisponibile di area utilizzata per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 42 bis del d.p.r. 327 del 08 giugno 2001 e ss.mm.ii. alla Frazione Campinola - Foglio n.6 Particelle n.1545 e 1546 (ex 709).”**

Successivamente, con i seguenti voti:

PRESENTI: n. 11

ASSENTI: n. 2 (Giovanni Pesacane e Alfonso Giordano)

FAVOREVOLI: n. 9

ASTENUTI: n. 2 (Gruppo di Minoranza)

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione

Oggetto: Acquisizione al patrimonio comunale indisponibile di area utilizzata per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 42 bis del d.p.r. 327 del 08 giugno 2001 e ss.mm.ii. alla Frazione Campinola - Foglio n.6 Particelle n.1545 e 1546 (ex 709).

PREMESSO:

- Che il Comune di Tramonti (SA) a seguito del sisma del Novembre 1980, con Decreto Sindacale n.4556 del 22/08/1981 occupava temporaneamente l'appezzamento di terreno sito in Tramonti (SA) alla Frazione Campinola, riportato in Catasto al Foglio n.6 Particella n.709 di proprietà del sig. Tagliafiero Francesco, --- omissis... ---, per la installazione di prefabbricati leggeri;
- Che l'art. 6 comma III° e segg. della L. n.80 del 18.04.84 disponeva che i comuni acquisissero definitivamente, mediante procedura espropriativa, le suddette aree ed a tal fine fissò i termini per il completamento della procedura espropriativa, poi prorogati fino alla data del 31.03.1988 in virtù dell'art. 1 del D.L. 20.11.1947 n.474.
- Che con decreto sindacale n. 48 del 28/10/1987 in Comune di Tramonti aveva attivato regolarmente detta procedura, indicando l'indennità provvisoria, comunicata in data 12/01/1988 al sig. Tagliafiero Francesco e dallo stesso rifiutata;
- Che in data 07/01/1994 decedeva in L'Aquila il sig. Tagliafiero Francesco, sopra generalizzato lasciando quali eredi i sig.ri:
 - Tagliafiero Rosa, --- omissis... --- – FIGLIA;
 - Tagliafiero Marcella, --- omissis... --- – FIGLIA;
 - Tagliafiero Maria Carmela --- omissis... --- - FIGLIA;
 - Spaziano Anna, --- omissis... --- - MOGLIE;
- Che a seguito di tale procedura veniva instaurata presso la Corte di Appello di Salerno una vertenza tra il Comune di Tramonti (SA) e gli eredi di Tagliafiero Francesco, tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Luigi Oliviero --- omissis... --- relativa all'indennità di espropriazione;
- Che la suddetta vertenza si è conclusa con la sentenza n. 443 che rigettava l'istanza promossa contro il Comune di Tramonti per carenza di legittimazione passiva "ad causam";
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 14.11.2007, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di "completamento ed adeguamento del campo sportivo di calcetto alla località Campinola" da realizzare sulle aree in argomento;
- Che in data 13.05.2009 è stato sottoscritto il relativo Contratto di appalto rep. N. 649/09 con la ditta Fasolino geom. Vincenzo;
- Che in data 18.05.2009 hanno avuto inizio i lavori di cui al contratto su riportato;
- Che in data 16/09/2009, a seguito di precedenti accordi, si incontrarono nella sede comunale, alla presenza del Sindaco di Tramonti, le sigg.re Tagliafiero Maria Carmela e Tagliafiero Marcella accompagnate dal proprio legale di fiducia avv. Oliviero, al fine di raggiungere un eventuale accordo per la definizione della controversia inerente il terreno espropriato, redigendo in tale incontro un verbale, prot.n. 485/UTC, con il

quale le germane Tagliaferro chiedevano al Comunale di Tramonti di formulare entro i successivi 30 giorni un'offerta relativa all'indennità per l'acquisizione del predetto appezzamento di terreno (Foglio n.6 Particelle n.1545 e 1546 (ex 709) di 1665 mq);

- Che in riscontro agli accordi assunti, con nota prot.n.528/UTC del 09/10/2009 l'U.T.C. comunicava agli eredi Tagliaferro proposta di transazione – riconoscendo un'indennità complessiva pari a € 42.701,13;
- Che in risposta alla nota prot. 528/UTC del 09.10.2009, perveniva nota prot.n. 10537 del 23/11/2009, relativa alla proposta di transazione con la quale veniva **respinta la proposta** di transazione "...perché largamente insufficiente rispetto al danno effettivamente prodotto, ...";
- Che con Delibera di G.C. n.77 del 03/06/2010 si prendeva atto e si approvava la determinazione, redatta dall'U.T.C., dell'indennità di esproprio riconosciuta agli eredi di Tagliaferro Francesco, pari a € 42.701,13, ascrivendo la spesa sul capitolo n. 3612 del Bilancio di Esercizio 2010;
- Che il Comune di Tramonti comunicava agli eredi di Tagliaferro Francesco il deposito della somma presso la tesoreria comunale, rilevando, altresì, che la stessa non restasse vincolata a tempo indeterminato per esigenze di bilancio e nel contempo chiedeva riscontro – entro gg.10 – restando a disposizione per ulteriori chiarimenti se necessari;

DATO ATTO

..... che con nota Prot.n.5491 del 04/08/2016 i sigg.ri:

- Spaziano Anna, --- omissis... --- – MOGLIE SUPERSTITE DI TAGLIAFIERRO FRANCESCO;
- Tagliaferro Maria Carmela --- omissis... --- – FIGLIA SUPERSTITE DI TAGLIAFIERRO FRANCESCO;
- Tagliaferro Marcella, --- omissis... --- – FIGLIA SUPERSTITE DI TAGLIAFIERRO FRANCESCO;

chiedevano che i terreni fossero loro restituiti previo ripristino dello stato dei luoghi e pagamento dell'indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo ovvero in alternativa che fosse attivato, ricorrendone i presupposti, il procedimento per emettere il decreto di esproprio sanante secondo l'art. 42 bis del D.P.R. n.327/2001;

.....che a seguito del silenzio formatosi sulla suddetta istanza i Sigg.ri: Spaziano Anna; Tagliaferro Maria Carmela; Tagliaferro Marcella; ricorrevano al TAR della Campania con ricorso n.977/2017;

.....che con la Sentenza n.1671/2017 il TAR della Campania – Salerno – Sezione Seconda, ordinava al Comune di Tramonti (SA) di riscontrare l'istanza Prot.n.5491 del 04/08/2016 presentata dai ricorrenti Spaziani/Tagliaferro;

.....che con istanza Prot.n.1707 del 01/02/2018 questo Ente, ai sensi degli artt.7 e ss. della Legge n.241/91, comunicava ai sigg.ri Spaziani/Tagliaferro che ai sensi dell'art.42 bis del D.P.R. n.327/2001 dava inizio alle procedure di acquisizione dei terreni siti alla frazione Campinola del Comune di Tramonti (SA), distinti in catasto al foglio n.6 Particelle n.1545 e 1546;

.....che sono ampiamente decorsi i tempi concessi dalla suddetta nota (gg 10) per eventuali memorie scritte, opposizioni, documentazione o autorizzazioni da parte dei sigg.ri Spaziani/Tagliaferro;

RITENUTO necessario ed indifferibile provvedere alla sanatoria delle formalità rimaste inadempite, in ottemperanza a quanto statuito altresì dalla giurisprudenza amministrativa (ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26 aprile 2015 n. 2126 che ha confermato l'obbligo di provvedere della P.A. anche nel caso di procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/01);

DATO ATTO che a norma dell'art. 42bis del D.P.R. 327/2001: *“valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”*; inoltre “per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del

cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del comma 3 del citato D.P.R.;

CONSIDERATO che:

- risulta individuata un'esigenza generale a soddisfare un'utilità collettiva tale da giustificare l'acquisizione del bene ed il suo utilizzo a scopi di pubblica utilità da individuarsi quale area pubblica destinata ad attività ludiche, sportive e ricreative, in un territorio in cui a causa della sua conformazione orografica risultano molto esteso e sezionato in 13 villaggi;
- l'interesse pubblico all'acquisizione del bene è attuale e prevalente in quanto l'amministrazione intende portare a compimento l'opera approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 14.11.2007 e sospesa solo per problematiche connesse agli imprevisti verificatisi durante la sua realizzazione;
- l'interesse pubblico si configura prevalente sull'interesse privato;
- l'interesse dei privati è meramente riconducibile ad aspetti economici, dei quali può darsi adeguata e completa soddisfazione;
- le disposizioni di cui al citato art. 42bis del D.P.R. 327/2001 trovano applicazione anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, così come ampiamente riportato in premessa;
- in ogni caso, la restituzione delle aree espropriate determinerebbe un grave pregiudizio per l'interesse pubblico, in quanto oltre a vanificare i costi già sostenuti per la realizzazione delle opere esistenti imporrebbe ulteriori e significativi oneri per la riduzione in pristino, comportando inevitabilmente un danno patrimoniale;

DATO ATTO che dalla narrativa che precede si rilevano i presupposti, quale potere dell'Amministrazione Comunale, di attivare la procedura prevista dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 237/2001, quale atto formale di acquisizione della porzione di fondo di che trattasi;

RITENUTO, per quanto sopra detto, doversi procedere ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 all'acquisizione dei terreni catastalmente individuati al Foglio n. 6 mappali n. 1545 e 1546 (ex 709) di 1656 mq;

VISTA la propria relazione depositata agli atti d'ufficio, con la quale è stato determinato il valore venale del bene;

DETERMINATA come di seguito riportata la somma complessiva da corrispondere agli eredi di Tagliafierro Francesco ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001:

Valore venale del bene, così come da stima dell'U.T.C. 1.665 mq x €10,00	€ 16.665,00
Indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale = 10% del valore venale	€ 1.665,00
Interessi 5% annuo sul valore venale, a decorrere dal 04/09/1986 e fino al 11/02/2020 (periodo di occupazione senza titolo (€ 16.665,00 x 0,05 x 33,5 anni)	€ 27.913,87
Importo complessivo dell'indennizzo	€ 46.246,87

DATO ATTO che il suddetto indennizzo dovrà essere liquidato a favore EREDI di Tagliafierro Francesco secondo le rispettive quote di proprietà, e ne dovrà essere disposto il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente atto, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii., mediante bonifico bancario o postale previa acquisizione del codice IBAN del beneficiario, ovvero mediante deposito delle medesime somme presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale a disporre che il bene venga acquisito al patrimonio comunale, così come prescritto dall'art. 42 bis del DPR 08.06.2001 n. 327, (ex multiplis TAR Puglia sentenza n. 586 del 10 aprile 2015 ha statuito che l'elencazione di cui alla lett. l) dell'art. 42, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone doversi adottare con delibera consiliare gli: *“acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari”*, ricomprende anche l'ipotesi di acquisto di immobili disciplinata dall'art. 42-bis del d.P.R. 327/01);

RICHIAMATE, altresì, le seguenti disposizioni normative di cui al D. Lgs. 267/2000:

-l'art. 191 del D.Lgs 267/2000, secondo il quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

- l'art. 194 del citato decreto legislativo, ove è stabilito che: con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da a) sentenza esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art 14 e il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste nel codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,3 dell'art. 191, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
ATTESO CHE

La fattispecie in esame rientra nello spettro dell'art. 194 lett. D) del TUEL, sicché il debito maturato dall'ente potrà essere riconosciuto in quanto trattasi di debito rinveniente da procedure espropriative.

VISTO l'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, in ossequio al quale si procederà a inviare il rendiconto recante i debiti fuori bilancio in argomento alla sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

VISTO l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, ove è disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti.

VISTO il vigente statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità.

VISTO il parere del Revisione dei conti espresso ai sensi dell'art. 239 del TUEL.

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera I) del D. Lgs n. 267/00;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. di richiamare, come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, le formulate premesse;
2. di acquisire al patrimonio indisponibile dei beni immobiliari del Comune di Tramonti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del DPR 08.06.2001 n. 327 e ss.mm.ii., l'area sita alla Frazione Campinola, distinta in catasto Foglio N.6, mappali particelle n. 1545 e 1546 (ex 709), per complessivi 1665 mq;
3. di dare atto
 - che la consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale spettante ai proprietari del bene immobile oggetto della presente procedura è stabilito come segue:

Valore venale del bene, così come da stima dell'U.T.C. 1.665 mq x € 10,00	€ 16.665,00
Indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale = 10% del valore venale	€ 1.665,00
Interessi 5% annuo sul valore venale, a decorrere dal 04/09/1986 e fino al 11/02/2020 (periodo di occupazione senza titolo (€ 16.665,00 x 0,05 x 33,5 anni)	€ 27.913,87
Importo complessivo dell'indennizzo	€ 46.246,87

4. di riconoscere, per i motivi di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. D) del D. Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di € 46.246,87, finalizzata all' acquisizione ex art 42 bis, del D.P.R. 327/2001, dell'area descritta al punto n. 2;
5. di provvedere a finanziare detto debito mediante variazione del bilancio di previsione 2020- 2022, così come riportato nel prospetto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale
6. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico gli adempimenti consequenziali, tra cui la corresponsione agli EREDI di Tagliaferro Francesco, secondo le rispettive quote di proprietà, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente atto, l'indennizzo di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/01 ed ss.mm.ii., pari a complessivi € 46.246,87, mediante bonifico bancario per il quale i proprietari sono tenuti a comunicare le coordinate bancarie; decorso infruttuosamente tale termine la somma sarà depositata ai sensi dell'art. 42 bis,

comma 4 e art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001, presso la C.DD.PP.;

7. di dare atto che copia della presente deliberazione:
 1. è notificata ai proprietari interessati;
 2. comporta il passaggio del diritto di proprietà a favore di questo Ente sotto condizione sospensiva del pagamento/deposito delle somme dovute;
 3. è trascritta senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura del responsabile del procedimento;
 4. è trasmessa, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:

FRANCESE GAETANO, Responsabile del SETTORE TECNICO, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere Favorevole.

Data 21/02/2020

**Il Responsabile del
SETTORE TECNICO**
f.to FRANCESE GAETANO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Dott. Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data 21/02/2020

**Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA**
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 38, co. 3, dello statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio *on line* di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 26/03/2020

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/02/2020:

- ai sensi dell'art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, li 26/03/2020

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E' copia conforme all'originale.

Tramonti, li 26/03/2020

Dott. ssa MIRLA TRONCONE